

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIVIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1972

Modifica dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, concernente le retribuzioni dei dipendenti dei comuni, delle provincie e dei consorzi

ONOREVOLI SENATORI. — La riforma della legislazione comunale e provinciale costituisce una necessità imprescindibile da tutti riconosciuta eppure mai tradottasi in termini di intervento legislativo organico. Gli enti locali e gli organi di controllo hanno perciò dovuto far uso frequente del criterio di interpretazione « storico evolutivo » che, in carenza di un'adeguata normativa, è risultato strumento essenziale per la sopravvivenza stessa delle autonomie locali, consentendo spesso a queste di sopperire decorosamente (se non sempre sufficientemente) alle gravi lacune dell'intervento statale e di ovviare a gravi difficoltà ed ingiustizie palesi in settori di estrema importanza, quali quelli del personale, dell'intervento sociale, dell'istruzione.

Vengono però ancora applicate norme addirittura in evidente contrasto con il dettato costituzionale e che quindi potrebbero — anzi dovrebbero — essere disattese nel quadro di una corretta interpretazione che non prescinda dal contesto complessivo dell'ordinamento. Si tratta di sopravvivenze che — per la loro ingiustificata persistenza — richiedono l'intervento del legislatore, un in-

tervento settoriale e, quindi, largamento insufficiente, ma al tempo stesso necessario e indilazionabile.

L'articolo 36, comma primo, della Costituzione stabilisce che « il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ». In piena violazione di tale norma, in forza di una disposizione palesemente incostituzionale e comunque ingiusta e discriminatoria, impiegati e salariati di comuni e provincie non possono (articolo 228, comma terzo, del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, come modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851) vedersi riconosciuto agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici dello stipendio il servizio prestato presso le altre amministrazioni.

Spesso gli stessi bandi di concorso chiedono una certa esperienza, relativa ad una specifica attività, presso altri enti locali, esperienza che si traduce in evidenti termini di anzianità, che poi non può essere valutata, come invece sarebbe doveroso, a norma del citato articolo 36, comma primo, della Costituzione, sul piano retributivo. Si premia invece, sul piano retributivo, solo chi

è rimasto sempre alle dipendenze dello stesso ente, a danno di chi ha partecipato a concorsi e si è così impegnato migliorando la propria preparazione e affrontando sacrifici. Tutto questo avviene in una società nella quale si va affermando il principio della mobilità e l'esigenza di una permanente riqualificazione del lavoratore.

Il continuo scambio di esperienze diverse tra diversi ambienti di lavoro è divenuto quasi una necessità e rappresenta comunque una garanzia per il lavoratore di miglioramento qualitativo delle proprie capacità e di superamento di alcuni degli aspetti alienanti della attività subordinata.

L'accordo tra ANCI - UPI e organizzazioni sindacali di categoria raggiunto il 14 maggio 1970 presso il Ministero dell'interno (integralmente recepito nella circolare numero 2/70 del 27 maggio 1970 di questo Ministero) ha sostanzialmente consentito di superare molti dei limiti posti dall'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, consentendo a comuni e provincie di ristrutturare la posizione economica e giuridica del proprio personale secondo una formula mista che ha tenuto conto (mercè l'adozione di una interpretazione storico-evolutiva della citata norma) sia delle possibilità degli enti sia delle giuste rivendicazioni degli interessati.

Tale accordo però non ha previsto riconoscimento, come sarebbe stato necessario e doveroso, del servizio prestato presso altri enti. La sperequazione e la conseguente manifesta ingiustizia (oltrechè l'evidente inconstituzionalità della normativa vigente al riguardo) ha spinto alcuni organi regionali di controllo (così come risulta sia accaduto anche per alcune Giunte provinciali amministrative) a riconoscere, integralmente o parzialmente, il servizio prestato presso altri enti, con la conseguenza di rendere ancor più stridenti ed inaccettabili le discriminazioni tuttora esistenti.

In Lombardia, ad esempio, l'atteggiamento delle sezioni provinciali del Comitato regionale di controllo risulta quanto mai contraddittorio e tale da rendere, appunto, ancor più grave la situazione: a quanto risulta è stato riconosciuto il servizio presso altri

enti dalla sezione di Varese per i comuni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Luino, Sommalombardo; dalla sezione di Brescia per i comuni di Brescia, Rovato, Palazzolo sull'Oglio; dalla sezione di Mantova per i comuni di Mantova, Suzzara, Viadana; dalla sezione di Sondrio per il comune di Sondrio; dalla sezione di Como per il comune di Como; dalla sezione di Pavia per il comune di Vigevano; dalla sezione di Cremona per il comune di Crema; dalla sezione di Milano per i comuni di Sesto San Giovanni, di Cernusco sul Naviglio, Opera e Motta Visconti. Una situazione caotica, che aggrava la discriminazione.

Si tratta di una situazione che esige un intervento immediato in sede legislativa, un intervento, si diceva, settoriale, reso improcrastinabile da evidenti esigenze di giustizia e dalla necessità, viva ed attuale, degli enti locali di potersi avvalere del più vasto apporto possibile dei contributi migliori nel campo dell'attività lavorativa.

Il principio che si intende affermare è ormai già acquisito in altri settori dell'impiego pubblico quale quello ospedaliero (articolo 7 dell'accordo nazionale FIARO - sindacati del 2 aprile 1970).

Si tratta d'altra parte di un intervento che realizza un doveroso adeguamento della normativa di legge ad un fondamentale principio costituzionale, che allo stato attuale non inciderà in misura degna di rilievo sulle finanze degli enti locali (negli oltre 250 comuni della provincia di Milano, ad esempio, i dipendenti interessati non risultano superiori alle duecento unità) e che potrà in avvenire essere un valido strumento nella manovra del personale, nel quadro e con i limiti delle condizioni finanziarie dei singoli enti.

L'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, infine, deve essere rivisto anche in termini più generali alla luce del ricordato accordo triangolare (Ministero dell'interno, sindacati, ANCI - UPI).

Queste le ragioni per cui il presente disegno di legge viene sottoposto all'approvazione del Senato.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, è sostituito dal seguente:

« Nella fissazione della retribuzione dei dipendenti i comuni, le provincie ed i consorzi debbono tenere conto delle proprie condizioni finanziarie, delle condizioni economiche locali, dei requisiti richiesti per l'ammissione del personale, della quantità e qualità del lavoro, della natura ed importanza del servizio e di ogni altro elemento utile.

Dette retribuzioni debbono essere determinate in equa proporzione rispetto al parametro di base.

Il servizio prestato dai dipendenti dei comuni, delle provincie e dei consorzi presso altre amministrazioni è riconosciuto a loro favore agli effetti dell'anzianità, degli scatti di classe e degli aumenti periodici, secondo quanto stabilito dalle norme regolamentari. Il servizio da essi prestato presso la stessa amministrazione o altre amministrazioni, precedentemente alla nomina a posti di ruolo, in qualità di avventizi o incaricati, è parimenti riconosciuto sempre secondo quanto stabilito dalle norme regolamentari.

In caso di promozione, ove la nuova retribuzione risulti inferiore a quella goduta nella precedente qualifica, comprendendovi gli eventuali scatti e aumenti periodici, nella nuova qualifica verranno riconosciuti tanti aumenti o scatti da far raggiungere all'interessato la posizione economica immediatamente superiore a quella già in godimento ».